

COMUNE di TREVISO

**Piano Di Zona Per L'edilizia Economica E Popolare
(Legge 18 Aprile 1962, N. 167)**

2°Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) del P.E.E.P.

**Regolamento per la Realizzazione
del Piano per L'Edilizia Economica e Popolare**

domande_risposte

<u>1. CARATTERISTICHE DI UN ALLOGGIO P.E.E.P.</u>	3
<u>2. MODALITA' DI CALCOLO DELLA SU DELL'ORGANISMO ABITATIVO(SUPERFICIE UTILE).</u>	4
<u>3. MODALITA' DI CALCOLO DELLA SU DELL'UNITA' ABITATIVA(SUPERFICIE UTILE).</u>	6
<u>4. MODALITA' DI CALCOLO DELLA SNR (SUPERFICIE NON RESIDENZIALE).</u>	7
<u>5. MODALITA' DI CALCOLO DELLA SC (SUPERFICIE COMPLESSIVA).</u>	8
<u>6. MODALITA' DI CALCOLO DELLA SP (SUPERFICIE PARCHEGGI)</u>	9
<u>7. ALTEZZA VIRTUALE - ALTEZZA NETTA - ALTEZZA DEL FABBRICATO</u>	10
<u>8. COME SI CALCOLA IL VOLUME.</u>	11
<u>9. I PARCHEGGI PERTINENZIALI</u>	12

10. COME SI CALCOLA IL PREZZO DI VENDITA DEGLI ALLOGGI REALIZZATI IN AREA P.E.E.P. 13

11. COME SI CALCOLA IL PREZZO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI IN AREA P.E.E.P. 15

12. QUALI DOCUMENTI SONO DA PRODURRE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMMOBILE UBICATO IN AREA P.E.E.P. ? 16

13. QUALI DOCUMENTI SONO DA PRODURRE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI AGIBILITA' DI UN IMMOBILE REALIZZATO IN AREA P.E.E.P. ? 17

14. QUALI REQUISITI SI DEVONO AVERE PER L'ACQUISTO DI UN ALLOGGIO IN AREA P.E.E.P. 18

1. CARATTERISTICHE DI UN ALLOGGIO P.E.E.P.

Gli alloggi realizzati in area P.e.e.p. non devono avere superficie utile (S.U.) superiore a mq 95 (*) calcolata secondo quanto previsto dall'art. 16 L. 05.08.1978, n. 457 e dall'art. 6 del D.M. LL.PP. 05.08.1994, e devono possedere le caratteristiche tecniche di cui all'art. 43 L. 457/1978 e s.m. e i..

La superficie massima delle nuove costruzioni (**), misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dei benefici previsti dalla legge, mq 95, oltre a mq 18 per autorimessa o posto macchina.

Superficie massima abitazioni S_{max} = somma delle seguenti superfici:

- 95 mq max: superficie dei locali misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni
- 18 mq: autorimessa o posto auto;

Il progetto dell'organismo edilizio deve essere accompagnato da un apposito capitolato descrittivo delle opere per fabbricati residenziali i cui elementi minimi sono descritti nell'Allegato D/2 del vigente RA.PEEP.

Note :

(*) articolo 31 – punto 7 del Regolamento di Attuazione del P.E.E.P..

(**) art. 16 L. 05.08.1978, n. 457 – punto 3.

2. MODALITA' DI CALCOLO DELLA SU DELL'ORGANISMO ABITATIVO(Superficie Utile).

Al fine del calcolo della superficie utile complessiva dell'organismo abitativo, una volta conosciuta la superficie fondiaria (assegnata e definita da successivo frazionamento) secondo l'indice di utilizzazione fondiaria (U_f) fissato dal P.e.e.p. vigente, dove :

- **(U_f) =** è la massima superficie utile S_u , espressa in mq. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria S_f
- La superficie utile calcolata (per l'intero fabbricato) **deve essere contenuta in un intervallo ben definito di valori, ossia:**

ZONA A

$$S_u \leq S_f \times U_{f \text{ massimo}} (0,6 / 0,8)$$

ZONA B

$$S_u \geq S_f \times U_{f \text{ minimo}} (0.38 / 0.5)$$

- **Superficie utile S_u (*)** = somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurata al netto di tutti gli elementi verticali (murature, pilastri, tramezzi), di sguinci e vani di porte e di finestre, incluse le scale interne ad una stessa unità immobiliare.

Sono esclusi:

- portici pubblici o di uso pubblico
- centrali termiche e di condizionamento
- cabine elettriche
- locali per motore ascensore
- vani scale e degli ascensori
- locali destinati a servizi tecnici del fabbricato

Ed inoltre (**)

- terrazze, balconi o logge, androni di ingresso condominiali;
- locali per autoclavi e per contatori;
- locali per deposito di attrezzature per la pulizia e la manutenzione del condominio;
- spazi di manovra e corridoi coperti o interrati per l'accesso ai garages, ecc.;
- vani scala e ascensori con i relativi locali tecnici di servizio;
- il portico condominiale qualora sia fruibile da tutta la collettività in quanto accessibile da spazi pubblici;
- gli sbalzi coperti, tranne quelli in cui vi sia un prolungamento del solaio interno o piattaforma, tale da costituire prolungamento dell'appartamento,

chiuso da muratura o comunque da qualsiasi altro materiale (es. veranda), così da creare un vano accessorio all'appartamento stesso.

Lo sbalzo coperto, qualora si tratti di un prolungamento del solaio interno sostenuto da pilastri, in quanto a funzione, è da assimilarsi ad un portico condominiale, pertanto va computato nella S.U.

Le autorimesse private concorrono al calcolo della S.U., diversamente dagli spazi di manovra e dai corridoi coperti o interrati che danno accesso ai garages.

I corridoi interni di un condominio così come i vani delle scale interne ad una unità abitativa vanno a far parte della S.U.

Note :

(*) Norme Tecniche di Attuazione del P.E.E.P. vigente, articolo 5,punto 2;

(**) Articolo 31 "Realizzazione degli alloggi" del vigente RA.PEEP. approvato con D.C.C.

n° 4703/47 del 9.04.2003;

**TABELLA ESEMPIO DATI DIMENSIONALI MACROLOTTO P.E.E.P.
SUPERFICIE UTILE DELL'ORGANISMO ABITATIVO**

MACROLOTTO TIPO						
DITTA	CONCESSIONE	AREA TIPO	SUPERF. FONDIARIA (mq.)	SUP. UTILE su mq. max.	VOL. TEORICO mc. max	N. ALL.
A.T.E.R.	diritto di proprietà	A	2.267	1.814	7.255	18/24
IMPRESA	diritto di proprietà	A	2.267	1.813	7.254	18/23
IMPRESA	diritto di proprietà	A	3.526	2.821	11.283	28/36
COOPERATIVA EDILIZIA	diritto di proprietà	A	3.115	2.492	9.968	24/31
			11.175	8.940	35.760	88/114

3. MODALITA' DI CALCOLO DELLA SU DELL'UNITA' ABITATIVA(Superficie Utile).

Una volta calcolata la superficie utile (vd. quesito 2) di progetto e verificato che essa è inferiore e/o uguale alla Su massima prevista dalle NT.A. per il macrolotto in esame si procede a verificare :

a) che l'unità abitativa abbia una Su, intesa come superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e di sguinci di porte e finestre, e dal computo sono escluse le superfici che ricadono nelle definizioni di Snr e di Sp, **non superiore a mq 95.**

L'articolo 31 "Realizzazione degli alloggi" del vigente RA.PEEP. (*) ha esteso la definizione di Su, escludendo dal computo della stessa anche le superfici di:

- Terrazze, balconi o logge, androni di ingresso condominiali;
- locali per autoclavi e per contatori;
- locali per deposito di attrezzature per la pulizia e la manutenzione del condominio;
- spazi di manovra e corridoi coperti o interrati per l'accesso ai garages, ecc.;
- vani scala e ascensori con i relativi locali tecnici di servizio;
- il portico condominiale qualora sia fruibile da tutta la collettività in quanto accessibile da spazi pubblici;
- gli sbalzi coperti, tranne quelli in cui vi sia un prolungamento del solaio interno o piattaforma, tale da costituire prolungamento dell'appartamento, chiuso da muratura o comunque da qualsiasi altro materiale (es. veranda), così da creare un vano accessorio all'appartamento stesso.

Inoltre lo sbalzo coperto, qualora si tratti di un prolungamento del solaio interno sostenuto da pilastri, in quanto a funzione, è da assimilarsi ad un portico condominiale, pertanto va computato nella S.U.

Le autorimesse private concorrono al calcolo della S.U., diversamente dagli spazi di manovra e dai corridoi coperti o interrati che danno accesso ai garages.

Note :

(*) Regolamento per la Realizzazione del P.E.E.P. approvato con D.C.C.

n°4703/47 del 9.04.2003;

4. MODALITA' DI CALCOLO DELLA SNR (superficie non residenziale).

Ai fini del calcolo della S_c (superficie complessiva) la **Superficie non residenziale S_{nr}** , calcolata ai sensi del punto 2) dell'art. 5 delle N.T.A. del P.E.E.P., è la somma delle superfici di seguito riportate:

- portici pubblici o di uso pubblico
- centrali termiche e di condizionamento
- cabine elettriche
- locali per motore ascensore
- vani scale e degli ascensori
- locali destinati a servizi tecnici del fabbricato

L'articolo 31 "Realizzazione degli alloggi " del vigente RA.PEEP. (*), ha incluso nella definizione di S_{nr} le superfici di:

- terrazze, balconi o logge, androni di ingresso condominiali;
- locali per autoclavi e per contatori;
- locali per deposito di attrezzature per la pulizia e la manutenzione del condominio;
- spazi di manovra e corridoi coperti o interrati per l'accesso ai garages, ecc.;
- vani scala e ascensori con i relativi locali tecnici di servizio;
- il portico condominiale qualora sia fruibile da tutta la collettività in quanto accessibile da spazi pubblici;
- gli sbalzi coperti, tranne quelli in cui vi sia un prolungamento del solaio interno o piattaforma, tale da costituire prolungamento dell'appartamento, chiuso da muratura o comunque da qualsiasi altro materiale (es. veranda), così da creare un vano accessorio all'appartamento stesso.

La superficie non residenziale S_{nr} deve essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile, riferita all'intero organismo abitativo.

$$S_{nr} \leq 45 \% S_u \text{ abitabile totale dell'organismo abitativo} - \text{deroga per alloggi con } S_u < 60 \text{ mq}$$

Note :

(*) Regolamento per la Realizzazione del P.E.E.P. approvato con D.C.C. n° 4703/47 del 9.04.2003;

5. MODALITA' DI CALCOLO DELLA SC (superficie complessiva).

Al fine di determinare il prezzo medio di vendita (P_m) di un immobile ubicato in area P.E.E.P. si riporta la seguente definizione conformemente **all'art. 6 D.M. LL.PP. 05.08.1994**;

Superficie complessiva S_c = La superficie complessiva è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi:

$$S_c = [(S_u + 60\% (S_{nr} + S_p))]$$

dove:

S_u = superficie utile abitabile

S_{nr} = superficie non residenziale

S_p = superficie parcheggi

6. MODALITA' DI CALCOLO DELLA SP (Superficie parcheggi)

Superficie parcheggi S_p = somma delle seguenti superfici di pertinenza dell'organismo abitativo:

- autorimesse
 - posti macchina coperti
 - spazi di manovra
-
- **$S_p \leq 45 \% S_u$** abitabile totale dell'organismo abitativo
 - **S_p min.** per alloggio previsto da R.E.

7. ALTEZZA VIRTUALE - ALTEZZA NETTA - ALTEZZA DEL FABBRICATO

L'**altezza virtuale** H_v non deve superare i mt. 4.50, calcolati come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utile abitabili delle abitazioni;

L'**altezza netta** H_n minima dei vani abitabili e accessori, misurata tra pavimento e soffitto

- per vani abitabili \geq mt. 2.70
- per vani accessori \leq mt. 2.40
- per servizi come stabilito dal vigente regolamento edilizio comunale

L'**altezza del fabbricato (H)** viene calcolata come previsto **al punto 4) dell'art. 5 delle N.T.A del P.e.e.p.**: "è la massima altezza tra quella delle varie fronti, misurata dal piano di utilizzo (è quella del punto più alto della o delle strade pubbliche su cui il fabbricato prospetta.) alla linea di incontro del fronte con la superficie della copertura con pendenza non superiore al 40%".

Per gli edifici con copertura ad inclinazione superiore al 40%, l'altezza è misurata dal piano di utilizzo alla linea di colmo più alta.

$H \leq 14$ m (ZONA RESIDENZIALE A)

$H \leq 11$ m (ZONA RESIDENZIALE B)

8. COME SI CALCOLA IL VOLUME.

Il volume totale (V) dell'edificio, in mc vuoto per pieno, deve essere calcolato come previsto al **punto 5) dell'art. 5 delle vigenti N.T.A del P.E.E.P.:**

1 mq di superficie utile = 4 mc. di volume vuoto per pieno

Sono esclusi i volumi non praticabili compresi nel sottotetto.

Nel caso di sottotetto utilizzato per alloggi, il volume relativo deve essere computato nelle forme previste dal Regolamento Edilizio Comunale.

9. I PARCHEGGI PERTINENZIALI

All'interno della superficie fondiaria di ciascun lotto deve essere previsto un posto macchina per ogni alloggio (*).

I posti auto, così come previsti dal permesso di costruire per l'esecuzione dei fabbricati, nel rispetto delle quantità stabilite dalle norme del P.E.E.P. e dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale, costituiscono pertinenza delle relative unità abitative. (**).

I posti auto devono essere assegnati dal cessionario/concessionario esclusivamente agli assegnatari degli alloggi realizzandi e non possono essere assegnati separatamente dall'alloggio stesso. Tale obbligo vige anche per le cessioni successive alla prima assegnazione. Prima del rilascio del permesso di costruire il cessionario/concessionario presenta una dichiarazione con la quale si impegna a costituire un "vincolo pertinenziale" contestualmente all'atto di trasferimento dell'alloggio.

I posti auto eccedenti quelli di pertinenza dei singoli alloggi possono essere ceduti agli assegnatari di un alloggio realizzato nell'area assegnata, a condizione che, alla fine, gli stessi non risultino proprietari di più di 2 (due) posti auto oltre al posto auto di pertinenza dell'alloggio assegnato.

Tutte le aree compravendute rimangono vincolate alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nel presente regolamento e nella relativa convenzione.

Al fine di determinare la superficie da destinare a spazi per parcheggi privati ai sensi dell'art. 2 della L. 24.03.1989, n. 122 il volume deve essere calcolato ai sensi dell'art. 5 primo comma, delle N.T.A. del P.E.E.P..

Note :

(*) Art. 10 - "Sosta e parcheggio degli autoveicoli " delle N.T.A del P.e.e.p.;

(**) Articolo 32. Parcheggi pertinenziali. - R.A. PEEP..

10. COME SI CALCOLA IL PREZZO DI VENDITA DEGLI ALLOGGI REALIZZATI IN AREA P.E.E.P.

Il prezzo di vendita degli alloggi (*) è determinato secondo una formula matematica che tiene conto di alcune voci quali : il prezzo unitario di vendita , il costo teorico base , alcuni coefficienti moltiplicativi e relativi addendi, ecc.

Il costo di costruzione teorico base è fissato a €723,75.= al mq. (base gennaio 2003), ovvero alla media fra il costo teorico base (rivalutato al mese di gennaio 2003) determinato ai sensi della L.R. 09.09.1999, n. 42, ed il costo base di costruzione (rivalutato al mese di gennaio 2003) rilevato da osservazioni di casi reali inerenti l'edilizia residenziale pubblica.

Tale costo è soggetto all'atto della vendita degli alloggi, alla rivalutazione in base alle variazioni dell'indice nazionale I.S.T.A.T. di variazione dei costi di costruzione.

Il coefficiente moltiplicativo (coeff.) è pari a 1,10 qualora la tipologia edilizia sia del tipo a schiera e bifamiliare e pari a 1,05 qualora venga dimostrato un risparmio energetico superiore al 15% rispetto al minimo di legge in materia.

Gli addendi (add) sono:

- a) l'incidenza del costo delle aree;
- b) l'incidenza delle opere e degli oneri di urbanizzazione;
- c) gli oneri relativi alle spese per progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura dell'8% del costo di costruzione aggiornato;
- d) le spese generali, comprendenti anche le spese notarili e le spese per le pratiche catastali, nella misura massima del 13% sulla sommatoria fra il costo teorico base (ctb) di cui al comma 2 e gli addendi di cui alle lettere a) e b);
- e) gli oneri finanziari, nella misura del tasso prime rate medio del sistema bancario rilevato dall'ABI alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla sommatoria fra il costo teorico base (ctb) di cui al comma 2 e gli addendi di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) l'utile d'impresa nella misura del 10% calcolato sulla sommatoria fra il costo teorico base (ctb) di cui al comma 2 e gli addendi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

La superficie complessiva è calcolata secondo i parametri definiti dal D.M. LL.PP. 05.08.1994;

Il prezzo di vendita non comprende gli oneri di seguito elencati che, debitamente documentati, il concessionario/cessionario pone ad esclusivo carico degli acquirenti degli alloggi senza necessità di preventiva autorizzazione:

- a) eventuali spese aggiuntive per palificazioni, fondazioni speciali e/o consolidamento del terreno;
- b) contributi di allacciamenti agli Enti erogatori di servizi.

Note :

(*) Articolo 19. Determinazione del prezzo di vendita degli alloggi. - REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE;

11. COME SI CALCOLA IL PREZZO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI IN AREA P.E.E.P.

Il prezzo di locazione annuo degli alloggi (*) non può essere superiore al 4,5% del prezzo di vendita dell'alloggio stesso rivalutato e calcolato con le modalità fissate all'articolo 19 del vigente RA.PEEP.

Gli alloggi possono essere locati esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del vigente R.A. P.E.E.P..

La stipula dei contratti di locazione deve avvenire nel rispetto dell'articolo 2, comma 3, della L. 431/1998.

Note :

(*) Articolo 21. Determinazione del prezzo di locazione degli alloggi. - REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

12. QUALI DOCUMENTI SONO DA PRODURRE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMMOBILE UBICATO IN AREA P.E.E.P. ?

Contestualmente all'istanza di permesso di costruire per l'esecuzione dei fabbricati, oltre alla documentazione prevista per legge, il cessionario/concessionario (impresa edile o cooperativa assegnataria o A.t.e.r., ecc.) deve presentare al Comune (*):

- a) un quadro riepilogativo generale contenente il numero di unità abitative costruibili e relative pertinenze, compresi boxes, nel numero massimo di uno per alloggio, ed eventuali posti auto, le caratteristiche degli alloggi, dei boxes e dei posti auto da realizzare (con indicate le Sc, S.U., S.n.r., altezza virtuale, ecc.) ;
- b) Lo schema di determinazione del prezzo di vendita alloggi preventivo secondo l'Allegato O.

Il quadro riepilogativo deve essere redatto conformemente ai parametri tecnici di cui all'Allegato D/2.

Note :

(*) Articolo 20. Documenti. - REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

13. QUALI DOCUMENTI SONO DA PRODURRE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI AGIBILITA' DI UN IMMOBILE REALIZZATO IN AREA P.E.E.P. ?

Contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità il cessionario/concessionario (impresa edile o cooperativa assegnataria o A.t.e.r., ecc.) presenta (*):

- a) un quadro riepilogativo finale, da cui devono risultare i nominativi dei singoli acquirenti o dei soci assegnatari, le superfici di vendita, il prezzo unitario, il costo di eventuali migliorie, il rispetto del prezzo di vendita, corredato dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, sulla base dei quali il Comune provvede ai relativi controlli. Il quadro riepilogativo deve contenere il consenso alla trattazione dei dati sensibili, ai sensi della L. 31.12.1996, n. 675 e s.m. e i., il rispetto dei requisiti, i parametri di cui sopra, e le modalità di calcolo.
- b) una tabella di riparto millesimale riferita al sedime dell'intero lotto in caso di condominio o al sedime delle parti comuni negli altri casi (Allegato Q). Tale schema dovrà essere allegato agli atti di vendita delle singole unità immobiliari costituendone parte integrante;
- c) Lo schema di determinazione del prezzo di vendita alloggi a consuntivo secondo l'Allegato O.

Il Comune al momento della trasmissione del quadro riepilogativo finale di cui al comma 2 si esprime sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 4 della L.R. 42/1999.

Note :

(*) Articolo 20. Documenti. - REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

14. QUALI REQUISITI SI DEVONO AVERE PER L'ACQUISTO DI UN ALLOGGIO IN AREA P.E.E.P.

Descrizione

Le aree Peep (Piano Edilizia Economico Popolare) vengono cedute a seguito di bandi pubblici, mediante convenzione, a imprese o cooperative di costruzione. Per l'acquisto l'interessato deve rivolgersi direttamente alle ditte assegnatarie (imprese e cooperative). Imprese e cooperative edilizie forniscono tutte le informazioni relative all'intervento in generale, all'alloggio, al prezzo, alle modalità di pagamento, ad eventuali finanziamenti agevolati. L'elenco delle ditte, aggiornato periodicamente, contenente gli indirizzi e l'ubicazione dell'intervento, é a disposizione presso il servizio piani e progetti presso il Settore PTU (Palazzo Rinaldi) del Comune di Treviso.

Requisiti necessari (*)

1. Il cessionario/concessionario deve rendere noto al pubblico mediante adeguate forme di pubblicità il programma costruttivo nello specifico macrolotto del P.E.E.P. e le caratteristiche degli alloggi.
2. Gli alloggi, i boxes ed i posti auto che il concessionario realizza sull'area ceduta in superficie o in proprietà sono ceduti a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.
3. Possono essere assegnatari degli alloggi realizzandi dal cessionario/concessionario anche le categorie di seguito elencate semprechè gli interessati dichiarino di voler costituire un nuovo nucleo familiare ed abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2:
 - a) persone singole purché maggiorenni;
 - b) soggetti comunque conviventi;
 - c) nubendi.
4. I requisiti devono essere posseduti:
 - a) per gli assegnatari delle cooperative edilizie di abitazione, alla data della deliberazione di assegnazione provvisoria dell'alloggio da parte del Consiglio di Amministrazione, che deve risultare da atto avente data certa, successiva alla data di rilascio del permesso di costruire, e al momento dell'atto definitivo di assegnazione;
 - b) per gli acquirenti da imprese di costruzione o loro consorzi, alla data di stipula del contratto preliminare, con atto avente data certa, successiva alla data di rilascio del permesso di costruire, e alla data di stipula dell'atto di compravendita.
5. E' vietata l'assegnazione di più alloggi alla stessa persona o a più membri conviventi della stessa famiglia. Le richieste plurime di assegnazione presentate della stessa persona o da membri dello stesso nucleo familiare sono nulle.

6. Nel caso in cui gli assegnatari siano nubendi e/o futuri conviventi il requisito di cui alla lettera b) del comma 2 è sufficiente che sussista per uno solo dei componenti del nuovo nucleo familiare.
7. Sia nel caso di persone singole che nel caso dei due nubendi e/o futuri conviventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 devono essere possedute dalle singole persone senza riferimento alcuno al nucleo familiare di provenienza.
8. E' fatto obbligo per tutti gli assegnatari degli alloggi realizzandi dal cessionario/concessionario di prendere possesso ed abitare effettivamente l'alloggio entro 6 (sei) mesi dalla data di consegna dell'alloggio stesso a pena della risoluzione dei relativi atti di cessione, che devono essere risolutivamente condizionati a tale evento negativo. Spetta al Comune l'attività di vigilanza al riguardo.
9. Nel caso di alloggi realizzati da cooperative edilizie beneficiando, in tutto o in parte, di finanziamenti previsti da specifiche leggi statali o regionali, il limite di reddito per il nucleo familiare è stabilito dalla legge che ha promosso il finanziamento o comunque dalla normativa vigente in materia.
10. E' fatto obbligo al cessionario/concessionario di trasmettere ai competenti uffici del Comune l'elenco definitivo degli acquirenti degli alloggi, comprensivo delle quote millesimali, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal rogito, al fine di consentire al Comune le verifiche di competenza.
Il presente articolo si applica anche alle alienazioni successive alla prima.

TEMPI: quando possedere i requisiti

1. per gli assegnatari delle cooperative edilizie di abitazione, alla data della deliberazione di assegnazione provvisoria dell'alloggio da parte del Consiglio di Amministrazione, che deve risultare da atto avente data certa, successiva alla data di rilascio della concessione edilizia, e al momento dell'atto definitivo di assegnazione;
2. per gli acquirenti da imprese di costruzione o loro consorzi, alla data di stipula del contratto preliminare, con atto avente data certa, successiva alla data di rilascio della concessione edilizia, e alla data di stipula dell'atto di compravendita.

Note :

(*) Articolo 17 del vigente RA.PEEP- Criteri per l'assegnazione degli alloggi.

L. n. 179 del 1992 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica".

L. n. 457, artt. 20 - 21, del 5 agosto 1978 "Norme per l'edilizia residenziale".

C:\Documenti\condivisa\pagina web peep\FAQ\domande_risposte def.doc
21/11/2005-22/11/2005-23/11/2005-24/11/2005-28/11/2005-29/11/2005